



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

SETTORE LL.PP. E M.
Via Roma, 2 - 20020 - ARESE

Tel. 02935271 - Fax 0293580465 C.F./P.IVA 03366130155

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 137 del 1.09.2016



Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
2. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 5 e 6 del presente Regolamento il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 13.09.2016.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
 - d) per "Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'articolo 107 del TUEL;
 - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 del Codice;
 - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. L'incentivo di cui all'articolo 93 comma 7-bis del Codice, è calcolato in percentuale sull'importo complessivo (compreso costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) dell'opera o del lavoro cui si riferisce, esclusa l'I.V.A., come meglio specificato nei successivi commi.
2. L'incentivo è riconosciuto per lo svolgimento delle attività di responsabilità del procedimento, di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di collaudo, in riferimento alla realizzazione di opere o lavori pubblici, intesi come interventi di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro, e le attività ad essi assimilabili e la redazione di perizie di variante e suppletive - nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e) - e delle opere complementari di cui all'articolo 57 comma 5 lettera a) del Codice. Restano escluse da detto incentivo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria comunque intese.
3. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara (pubblicazione o spedizione delle lettere di invito).
4. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'art. 3 del d.p.r. 207/2010, in particolare all'art. 3 comma 1 lettera l) per la definizione di opere di speciale complessità

Articolo 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

- 8
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori come meglio dettagliati e definiti al successivo art. 4, comma 4, lettere g) e h).
 3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
 4. L'incentivo di cui sopra è da intendersi sempre comprensivo dell'Irap e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
 5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcun adeguamento qualora, in sede di gara d'appalto per l'affidamento dell'opera o del lavoro cui si riferisce, si verificano dei ribassi sull'importo posto a base di gara.
 6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono di norma previste nel quadro economico del progetto al quale si riferisce.

Articolo 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività per le quali si riconosce l'incentivo di cui sopra, avvengono con atto del Responsabile, garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione del personale interno.
2. Il Responsabile stesso può inoltre, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento un incarico affidato al personale interno e, con il medesimo provvedimento, stabilire l'attribuzione dell'incentivo al destinatario dello stesso, in funzione delle attività che fino a quel momento ha effettivamente svolto ed alla causa della modifica o della revoca.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare, su indicazione del responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione e della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza, del rilascio del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, nonché di quelli che partecipano e/o concorrono a dette attività come meglio dettagliati alle lettere g) ed h) del successivo comma 4.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, assumendosi ognuno la piena responsabilità professionale degli elaborati e degli atti rispettivamente firmati:
 - a) il responsabile del procedimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Codice;
 - b) il tecnico o i tecnici incaricati della progettazione del lavoro o dell'opera, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 comma 4 e 253 comma 16 del Codice;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - d) il tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 119 del Codice;
 - e) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - f) il tecnico o i tecnici incaricati delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o del rilascio del certificato di regolare esecuzione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 120, comma 2bis del Codice;
 - g) i collaboratori tecnici che, su disposizione dei tecnici titolari dei vari incarichi, redigono elaborati ed atti o svolgono attività connesse al processo di realizzazione



dell'opera o del lavoro e che, pur non firmando gli elaborati o gli atti tecnico-amministrativi e contabili prodotti, assumono la piena responsabilità formale dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, su disposizione dei tecnici titolari dei vari incarichi, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, al processo di realizzazione dell'opera o del lavoro, coadiuvando, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, l'attività del responsabile del procedimento, la redazione del progetto e del piano di sicurezza, la direzione dei lavori e la stesura degli atti tecnico-amministrativi e contabili connessi.

Articolo 5 - Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

- Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010	% da destinare al fondo nel caso di opere o lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010
Fino ad € 100.000	1,80	2,00
>€ 100.000 e < € 1.000.000	1,65	1,80
Pari o superiore ad € 1.000.000	1,50	1,65

- Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Articolo 6 - Riparto delle somme

- Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:
 - fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 60% dell'incentivo;
 - fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 40% dell'incentivo.
- L'incentivo per la fase progettuale è, così, ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	15%	30%
Progettista/i del progetto preliminare	5%	10%
Progettista/i del progetto definitivo	10%	20%

CISL FP MILANO METROPOLI

Progettista/i del progetto esecutivo	12,5%	25%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%	10%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	2,5%	5%

3. L'incentivo per la fase esecutiva è, così, ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	15%	30%
Direttore dei lavori	20%	40%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5%	10%
Collaudatore	7,5%	15%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	2,5%	5%

4. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo di cui al comma precedente, sono definite dal Responsabile, sulla base dei contenuti del DPP, redatto dall'RDP, tenendo conto:
 - a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
 - b) della complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc.).
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 3, le somme originariamente destinate alla loro incentivazione devono essere considerate economie, non concorrendo quindi a remunerare in alcun modo il personale dipendente dell'ente che ad altro titolo partecipa a detto progetto.
6. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RDP, a tale soggetto e ai suoi eventuali collaboratori l'incentivo è riconosciuto nella misura minima.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

Articolo 7 - Termini per le prestazioni

1. Nell'atto di conferimento dell'incarico vengono anche indicati i termini entro i quali il personale interno incaricato deve eseguire le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione.

In particolare i termini per la direzione dei lavori dovranno coincidere con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto delle eventuali sospensioni di legge, di motivate proroghe dei tempi contrattuali e delle varianti in corso d'opera di cui all'art 132 comma 1 lett a),b),c),d),e-bis) e art 132 comma 3 secondo periodo del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. di seguito elencate:

comma 1

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

comma 3

[...] Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

I termini per l'esecuzione del collaudo o per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori dovranno coincidere con quelli previsti dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di consegna ai progettisti dell'atto di conferimento dell'incarico.
3. Il Responsabile cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8 - Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per i motivi indicati dall'articolo 132, comma 1 lettera e) del Codice, al Responsabile, nonché ai firmatari del progetto non sarà corrisposto alcun incentivo e, ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art 7 e ad eventuali circostanze espressamente imputabili all'appaltatore, viene prevista una "penalizzazione" per il ritardo rispetto al cronoprogramma, come di seguito esplicitata:

PERCENTUALE DECURTAZIONE	GIORNI DI RITARDO RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA
5	Da giorni 30 a 59
10	Da giorni 60 a 89
20	Da giorni 90 a 119
30	Da giorni 120 a 149
40	Da giorni 150 a 179
50	Da giorni 180 a 209

CISL FP MILANO METROPOLI

Lu

Page

Palu

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "M. Gino" and other initials.

60	Da giorni 210 a 239
70	Da giorni 240 a 269
80	Da giorni 270 a 299
90	Da giorni 300 a 329
100	Oltre 330

Articolo 9 - Pagamento del compenso

1. Il momento di insorgenza del diritto al pagamento dell'incentivo "de quo" lo si ha:
 - A. per la fase di progettazione, nella fase della pubblicazione o della spedizione delle lettere di invito
 - B. per la fase di realizzazione/esecutiva contestualmente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo
2. Il provvedimento di liquidazione dell'incentivo, previa verifica delle specifiche attività svolte dal personale interno, è disposto con apposito atto dalla posizione organizzativa dell'Area ricomprendente il Servizio Risorse Umane, su dettagliata e analitica relazione della Posizione Organizzativa del Settore che ha svolto i lavori/opere. Tale relazione dovrà ripercorrere l'iter amministrativo dell'opera, avendo cura di dettagliare in modo puntuale tutte le informazioni qui richiamate e necessarie per poter dar corso al provvedimento di liquidazione.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno - principio di "cassa" - al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, ovvero i compensi erogati nel corso del relativo anno.
4. Il limite di cui al comma 3 del presente articolo non si applica agli incentivi relativi alle attività svolte antecedentemente la data del 19 agosto 2014, data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, convertito con legge 11.8.2014, n. 114.

Articolo 10 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile redige ed invia alla Giunta Comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la relativa ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie inerenti l'esecuzione dei lavori, sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 11 - Norme finali, entrata in vigore, regime transitorio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è contestualmente abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 17 del 07/02/2005.

4. Per le attività svolte precedentemente la data del 19 agosto 2014 e non ancora incentivate, occorrerà far riferimento al regolamento di cui al capoverso precedente.
5. Tale regolamento esplica i suoi effetti, ai fini dell'incentivazione del personale dipendente avente titolo, per le attività svolte precedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 - 19.4.2016.

Azzone, 13 SET. 2016



 CIS FP MILANO METROPOLI

